

LE POLIZZE RISCHI CATASTROFALI

E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'ANIA

L'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di chiarimenti sull'obbligo della copertura assicurativa che interessa i terreni e fabbricati/ impianti e macchinari/ attrezzature industriali e commerciali.

I RECENTI CHIARIMENTI DELL'ANIA

SOGGETTI INTERESSATI (ASSICURATI):

- Esercenti singoli negozi (parrucchiera, carrozziere, panetteria);
- Associazioni sportive dilettantistiche, se iscritte nel registro imprese;
- Giostraio, se l'attività è svolta come attività imprenditoriale;
- Attività di B&B svolta nella dimora abituale del gestore;
- Abitazioni "uso promiscuo", unità immobiliari nelle quali il titolare ha la propria abitazione e svolge la propria attività di impresa;
- Imprese artigiane;
- Titolare di ditta individuale con sede presso la propria residenza.

SOGGETTI ESCLUSI:

- Imprese agricole che esercitano attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- Studio legale in forma individuale;
- Attività commerciali tenute all'iscrizione soltanto nel REA.

BENI OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA:

Sono escluse dall'obbligo assicurativo:

- Le merci;
- I fabbricati in costruzione;
- I beni immobili gravati da:
 - Abuso edilizio/ carenza delle autorizzazioni;
 - Abuso sorto successivamente alla data di costruzione; a prescindere dalla gravità dell'abuso.
- I beni navali e i beni iscritti al PRA;

- i beni già assistiti da analoga copertura ancorché stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Pertanto, nel caso di un:

- condominio che ha la polizza catastrofale sul fabbricato, il titolare d'azienda può assicurare solo i macchinari, attrezzature ed eventualmente le rimanenze;
- condominio che non ha polizza sul fabbricato, il titolare può assicurare il fabbricato sui millesimi di proprietà/utilizzo;

Si evidenzia che:

- le imprese edili devono assicurare i beni strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, qualora le stesse non beneficino di coperture specifiche per il cantiere;
- gli stabilimenti balneari, con strutture in legno, devono assicurare sia i fabbricati che le attrezzature.

IMPORTO ASSICURABILE

- Per i fabbricati, l'importo massimo assicurabile è il valore di ricostruzione a nuovo;
- Per gli impianti, attrezzature, macchinari la somma assicurata è il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della stessa utilità;
- Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

ADEGUAMENTO POLIZZE

- Le imprese di assicurazione devono adeguare le polizze alle nuove disposizioni entro il 31.3.2025. Per le polizze già in essere l'adeguamento può avvenire al rinnovo/primo pagamento utile.
- Per le polizze già rinnovate al 27.2.2025, se il pagamento del premio:
 - È annuale, la polizza può essere adeguata alle nuove disposizioni al primo rinnovo utile;
 - È frazionato/rateizzato, l'adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile.

CONSEGUENZE MANCATA STIPULA POLIZZA

Non è prevista una espressa specifica sanzione.

L'inadempimento potrebbe precludere l'accesso a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni pubbliche. Inoltre, le imprese non assicurate rischiano di dover far fronte autonomamente ai danni subiti.